

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'USO CIVICO

CAPO I° NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1°

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Ziano di Fiemme rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, numero 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente saranno godute dagli aventi diritto con le norme del presente regolamento redatto a sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2° della L.P. 13 marzo 2002 n. 5.

Articolo 2°

Per i fini del presente regolamento si considerano beni di uso civico i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonché gli altri beni gravati di uso civico appartenenti alla generalità dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, come modificata dall'art. 2 del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1052, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, come modificato dall'articolo 39 dalla legge 15 novembre 1973, n. 734. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti ad una comunità di abitanti comunali o frazionali e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi.

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e provinciali.

CAPO 2° UTENTI DEL DIRITTO

Articolo 3°

I diritti della popolazione sulle terre suddette sono i seguenti, come accertati e riconosciuti dal Commissario per la liquidazione con proprio decreto 368/38, posiz. N. 2141/27, rep. n. 620 dd. 17 marzo 1938 registrato a Trento il 22 marzo 1938.

- a) Pascolo, primaverile, estivo ed autunnale, con gli animali di ogni specie svernanti sul territorio comunale da esercitarsi sulle terre elencate nel decreto stesso.
- b) Diritto di taglio erbe su determinate pp.ff.
- c) Diritto di legnatico da combustibile mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegni di lotti di piante cedue da taglio;
- d) Diritto di legnatico da opera per la costruzione e riparazione degli edifici (uso interno) e del mobilio d'uso familiare; da esercitarsi mediante l'utilizzo di piante in piedi o atterrate ed appositamente assegnate nei boschi comunali d'uso civico.
- e) Diritto di stramatrico mediante raccolta di foglie secche (spinada)

Articolo 4°

Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16 giugno 1926, n. 1766 e del presente regolamento spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel Comune ed iscritto nelle liste elettorali del Comune per l'elezione degli organi comunali.

Articolo 5°

Il nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, è costituito da una o più persone fisiche legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità le quali convivono in una comune unità domestica così come risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale e siano titolari del diritto ai sensi dell'art. 4

Articolo 6°

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal Capofamiglia.

Articolo 7°

Viene considerato capofamiglia :

- a) il coniugato o vedovo con o senza prole;
- b) la vedova con o senza prole;
- c) qualora non vi sia altra designazione, il maggiore di età, di un nucleo anche di diversa costituzione, purchè qualificabile a sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 8°

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata dal fabbisogno familiare da un lato e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità compatibilmente con le prescrizioni delle Leggi forestali e del piano economico di sfruttamento dei beni.

Il diritto non potrà eccedere gli usi considerati essenziali come stabilito dall'art. 1201 del C.C. il quale recita :

"chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia".

Articolo 9°

L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, la gestione e al sorveglianza dei beni medesimi, può essere imposto agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti, annualmente quantificabile con deliberazione consiliare in misura unitaria per mc. tenuto conto delle esigenze di bilancio relative all'amministrazione dei beni d'uso civico.

CAPO 3° MISURA DEL DIRITTO E DIRITTO DI LEGNAME DA OPERA.

Articolo 10°

I titolari del diritto, capifamiglia a sensi dell'art. 7, possono ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, un determinato quantitativo di legname da opera per la costruzione dell'abitazione della famiglia, e se contadino, per la stalla ed il fienile dell'azienda agricola familiare.

Il quantitativo ritenuto normale è quello necessario per la costruzione di una abitazione per un nucleo familiare di quattro componenti e costituito da : tre stanze, cucina, servizi, poggiolo ed in congrua proporzione, la scala di accesso e la copertura. Per ogni componente in più rispetto ai quattro previsti per una famiglia tipo, viene assegnato un altro vano.

E' prevista l'assegnazione di legname per i seguenti elementi di fabbrica :

- serramenti – poggiosi, solai, pavimenti, travatura grossa e minuta e tavolame per tetto.

Per le case rustiche, stalla e fienile, si applicano le norme generali e particolari di regolamento, limitatamente allo stretto fabbisogno familiare nell'entità e natura precisate nel successivo articolo 11.

Peraltro la trasformazione della stalla e/o del fienile in casa di abitazione, fatta dallo stesso beneficiario del diritto, comporta il pagamento anzi il rimborso del beneficio ottenuto dal Comune secondo il valore del legname attualizzato.

Articolo 11°

I titolari del diritto, capifamiglia a sensi dell'art. 7 possono ottenere l'assegnazione di legname da opera per nuova costruzione per casa di abitazione, stalla o fienile solo nel caso che tutti i componenti il nucleo familiare ne siano privi nell'ambito del territorio catastale del Comune. Fa eccezione chi viene a formare una nuova famiglia e sia sprovvisto di casa propria per abitazione. Costui potrà ottenere una assegnazione di legname a norma del precedente articolo. Rimane salva la facoltà del Comune di chiedere ed ottenere il rimborso del pieno valore attualizzato del legname qualora entro il termine di CINQUE anni dall'avvenuta concessione non si verifichi la costituzione effettiva del nuovo nucleo familiare.

All'utente del diritto d'uso civico a norma dei precedenti articoli che passi a matrimonio sarà concesso per la costruzione di mobili il legname nella misura standard di mc. 2,00 misurati in tondo.

Il mancato possesso di abitazione in proprietà del capofamiglia o di altro componente il nucleo familiare deve risultare da dichiarazione rilasciata e firmata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 o da autocertificazione successivamente verificabile. L'assegnazione del legname prevista dal presente articolo sarà fatta una volta soltanto e non sarà ripetuta qualora il proprietario venda, ceda o resti privato per qualsiasi motivi della casa; resta escluso il caso di incendio o evento calamitoso imprevedibile.

Articolo 12°

Il titolare del diritto, può ottenere l'assegnazione del legname necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa, limitatamente però ad una sola unità abitativa, nel caso il possesso di più abitazioni.

Articolo 13°

Il capofamiglia che intende usufruire del diritto di assegno del legname da opera nella misura prevista dal presente regolamento, deve presentare apposita domanda al Comune da redigersi su modulo fornito dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità di cui in appresso :

a) domanda su apposito modulo

b) ricevuta versamento di € _____ (da stabilirsi di anno in anno) a titolo spese di perizia e successivi controlli di messa in opera da farsi dall'Ufficio tecnico comunale.

c) Per i lavori soggetti a licenza edilizia vale il progetto approvato dalla C.E.C. ed il fabbisogno verrà determinato sulla scorta dei disegni presentati.

Le domande prodotte successivamente all'avvenuto inizio dei lavori non saranno prese in esame e saranno considerate decadute dal diritto.

Articolo 14°

Le domande degli aventi diritto, raccolte ed istruite dall'ufficio tecnico comunale saranno esaminate e discusse in occasione della riunione di cui all'art. 30 delle "prescrizioni di massima e di polizia forestale" che sarà tenuta ogni principio d'anno nella sede comunale (Sessione forestale). La definitiva concessione sarà formalizzata con apposita determinazione del funzionario comunale competente per la materia.

Articolo 14 bis°

L'elenco delle domande presentate e delle decisioni adottate in sede di sessione forestale sarà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Articolo 15°

La famiglia di quattro persone può ottenere il legname necessario alla costruzione della propria casa di abitazione secondo questi standard massimi :

- a) superficie utile mq. 75, escluso il bagno e wc (non considerati utili per lo sfruttamento di legname per pavimenti);
- b) porte, complessive, massime n. 8;
- c) finestre, complessive, massime n. 7;
- d) tetto in tegole e lamiera; mq. 130;
- e) scala di accesso;
- f) poggiolo di massimi ml. 4 x 1

Articolo 16°

Per soddisfare il fabbisogno di cui all'art. 15, verranno concessi i seguenti quantitativi di legname :

pavimenti	Per ogni mq.	mc. 0,04
Porte	Per ogni porta	mc. 0,15
Finestre	Per ogni finestra	mc. 0,20
Tetto	Per ogni mq.	mc. 0,07
Scala di accesso	Per ogni gradino	mc. 0,005
Poggiolo	Per ogni ml.	mc. 0,125

I quantitativi esposti corrispondono a materiale segato; il coefficiente di trasformazione da segato a tondo è pari ad 1,35 (1 mc. di segato = a mc. 1,35 di tondo).

Per costruzioni oltre i valori standard stabiliti per quattro persone – articolo 10 – si computa un quantitativo forfetario di legname segato di mc. 2,50 per persona ivi comprendendo anche la quota proporzionale per l'aumento del tetto.

Articolo 17°

Il diritto per la costruzione del fienile e la stalla spetta all'utente coltivatore diretto che esercita l'attività agricolo zootecnica.

I quantitativi massimi assegnati sono i seguenti :

FIENILE :

Porta entrata (ml. 3 x ml. 3)	mc. 0,580
Pavimento (mm. 30 per pq. 100 filettature extra)	mc. 4,000
Tetto mq. 130	mc. 9,000

STALLA :

Porta entrata a mantello 1 x 2	mc. 0,200
Finestre semplici : n. 4 (0,80 x 1,20)	mc. 0,440
Mangiatoia ml. 10	mc. 0,380

=====

complessivamente	mc.14,600
------------------	-----------

Articolo 18°

Per la manutenzione valgono gli stessi standard previsti agli artt. 16 e 17, salvo per quanto riguarda la travatura grossa e minuta del tetto, per la quale al posto dei valori espressi a mq., sarà conteggiato il quantitativo della cubatura effettiva del materiale sostitutivo.

Articolo 19°

"Per il restauro conservativo di rustici si fa luogo all'applicazione degli standard di cui all'art. 17 di questo regolamento relativamente al fienile."

Articolo 20°

L'utente ha ancora diritto al legname necessario per la costruzione e sostituzione di recinzioni di fondi rustici.

Per godere di questo diritto l'utente dovrà presentare all'uopo apposita domanda entro il mese di marzo di ogni anno indicando il quantitativo richiesto che sarà concesso in bosco, in piedi, verso pagamento di un corrispettivo a titolo di rifusione delle spese di gestione da stabilirsi con le modalità previste dall'articolo 9.

CAPO 4° DIRITTO DI LEGNATICO DA COMBUSTIBILE

Articolo 21°

A norma del decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Trento del 17 marzo 1938, n. 2141/27 gli utenti di cui all'art. 7) hanno diritto di legnatICO combustibile mediante la raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di lotti di piante cedue da taglio.

Secondo gli usi locali la legna è costituita da rami, corteccia, fascine, cimali e tronchi da ml. uno non commercialmente sfruttabili e giacenti sul letto di caduta in bosco.

Articolo 22°

E' demandato alla Giunta comunale il compito di stabilire annualmente il quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo capofamiglia, utente nel bosco o nel pascolo, in rapporto alle disponibilità ed al numero degli utenti che hanno fatto domanda di assegno, fissando anche le località di raccolta.

Gli utenti che intendano raccogliere direttamente la legna nei beni di uso civico devono presentare domanda su apposito modulo fornito dall'Amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno presentandosi personalmente all'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 23°

Non sono consentite alienazioni di legna proveniente dai beni di uso civico sia dentro che fuori dal territorio comunale. L'utente deve attenersi alla norme prescritte dai regolamenti forestali vigenti e deve provvedere alla pulizia del pascolo e del bosco, di strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.

Articolo 24°

L'assegno è dato gratuitamente e l'utente è dispensato dall'obbligo di corrispondere un corrispettivo per spese di gestione e produzione previste dall'articolo 9.

Articolo 25°

L'utente, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 21, può ottenere la quota di diritto mediante assegno di legna da ardere nella misura stabilita a' sensi del precedente art. 22 allestita su strada di bosco verso rimborso delle sole spese di raccolta od accatastamento sostenute dal Comune.

Se le disponibilità di legna così allestita non saranno sufficienti ad assicurare la copertura delle prenotazioni, si adotterà il criterio della rotazione con soddisfacimento nell'anno successivo, dando la precedenza agli utenti non soddisfatti e meno abbienti.

CAPO 5° DIRITTO DI ERBATICO E STRAMATICO

Articolo 26°

I territori pascolivi dei beni d'uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo degli aventi diritto, a termine delle leggi vigenti.

Articolo 27°

Le zone di terreno ammesse secondo le leggi vigenti in sede di sessione forestale al pascolo, saranno rese note con avviso del Sindaco da pubblicarsi per trenta giorni all'albo pretorio, e da tenersi poi estensibili ad ogni richiesta nell'ufficio tecnico comunale.

La giunta comunale, sentita la Società Malghe e Pascoli, stabilirà di anno in anno le modalità di godimento delle zone a pascolo.

Gli utenti che intendono usare i pascoli devono prenotare entro febbraio di ogni anno i capi che pascoleranno i terreni di uso civico, alla Società Malghe e Pascoli.

Articolo 28°

Il pascolo di ovini e bovini potrà esercitarsi entro i termini ed alle condizioni stabilite dagli articoli 68 e 69 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Trento.

Articolo 29°

Gli utenti che intendono procedere alla raccolta di strame e di erbe, nei terreni d'uso civico, per uso proprio, devono farne richiesta all'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 30°

L'utilizzo delle piante assegnate, ai sensi dell'art. 3 lett. d) del presente regolamento, dovrà avvenire nel rispetto del vigente disciplinare per le utilizzazioni forestali del Comune e dovrà essere eseguito con l'ausilio di personale in possesso del "certificato di idoneità al lavoro in bosco".